



**COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 24 DEL 02.08.2014

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - COMPONENTE I.U.C. - INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI ALLA CUI COPERTURA IL TRIBUTO È DIRETTO ED APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE 2014

L'anno **duemilaquattordici** addì **due** del mese di **agosto** alle ore **08.15** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati in seduta pubblica di seconda convocazione i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - FERRARIS GIANFRANCO	P	8 - NICOLOSI PETER	A
2 - CURINO ROBERTO	A	9 - BUFFELLI COSIMO	P
3 - MORETTI LAURA	P	10 - CORRADO LOREDANA	A
4 - BOIDI GIUSEPPE GEROLAMO	P	11 - GANDINI GIAN FRANCO	A
5 - FERRARIS GIUSEPPE BONIFACIO	A	12 - VOLPE THOMAS	A
6 - MESSINA ATTILIO	P	13 - MESSINA DANIELA	A
7 - RAVETTI GIUSEPPE	P		

Totale presenti **6**

Totale assenti **7**

È altresì presente alla seduta senza diritto di voto l'Assessore Sig.ra Sciorati Luisa.

Assiste il Segretario Comunale **Dott.ssa Angela Iannello** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti per effetto di quanto previsto dall'art. 33 comma 3 per le adunanze di seconda convocazione, il Sig. **Ravetti Giuseppe** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

<p>Parere di regolarità tecnica ex art.49 1° comma del D. Lgs. n.267/2000: Favorevole</p>	<p>Firma: Il Responsabile dei Servizi Finanziari/Tributi F.to Dott. Giorgio Marengo</p>
<p>Parere di regolarità contabile ex art.49 1° comma del D. Lgs. n.267/2000: Favorevole</p>	<p>Firma: Il Responsabile dei Servizi Finanziari/Tributi F.to Dott. Giorgio Marengo</p>

SI dà atto che il **PRESIDENTE RAVETTI**, su richiesta dell'attivista *Movimento 5 Stelle di Castellazzo Bormida*, Sig. MARGHELLI Giancarlo, acquisita al protocollo comunale al n. 7779 in data odierna (02/08/2014), ha autorizzato, ai sensi dell'art. 54 comma 1 del Regolamento del Consiglio Comunale, l'effettuazione di riprese audio/video durante la seduta del Consiglio Comunale.

SI dà atto, altresì, ai sensi dell'art. 25 comma 5 dello Statuto Comunale, che:

- risultano giustificate le assenze dei Consiglieri Sigg.ri Curino Roberto, Ferraris Giuseppe Bonifacio, Nicolosi Peter e Messina Daniela;
- non risultano giustificate le assenze dei Consiglieri Sigg.ri Corrado Loredana, Gandini Gianfranco e Volpe Thomas.

ILLUSTRA l'oggetto l'**Assessore al Bilancio Dott.ssa Laura MORETTI** la quale si sofferma sulle differenze esistenti fra IMU (che si applica sulle seconde case e sulle prime case solo se appartenenti a categorie di lusso) e TASI che, in pratica è un IMU mascherata perché si applica sulle prime case, anche se comunque la legge stabilisce che la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve superare l'aliquota massima IMU consentita dalla legge al 31/12/2013 (cioè il 10,6 per mille), Dà, poi, lettura dei titoli degli articoli (n. 19) del Regolamento e delle aliquote che saranno applicate, precisando che per le abitazioni principali la TASI si applicherà solo se la rendita catastale risulta superiore ad euro 300,00.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'illustrazione dell'oggetto da parte dell'Assessore al Bilancio Dott.ssa MORETTI;

VISTO l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'Interno 18 luglio 2014, il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2014 da parte degli Enti Locali è stato differito al 30 settembre 2014 con conseguente autorizzazione dell'esercizio provvisorio sino a tale data ai sensi dell'art. 163 c. 1 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATO che, in prosieguo di seduta, saranno sottoposti all'approvazione di questo Consiglio il bilancio di previsione 2014 ed i documenti connessi;

VISTI:

- l'art. 1 comma 639 della Legge n. 147/2013 s.m.i. che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) della quale è componente riferita ai servizi indivisibili il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI);
- l'art. 1 comma 676 della Legge 147/2013 s.m.i. ai sensi del quale l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille ed il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- l'art. 1 comma 677 della Legge n. 147/2013 ai sensi del quale il Comune può determinare le aliquote TASI rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
- l'art. 1 comma 678 della Legge n. 147/2013 ai sensi del quale per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del medesimo articolo.

ATTESO che ai sensi dell'art. 172 comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000 sono documenti allegati al bilancio di previsione: *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

DATO ATTO che con deliberazione G.C. n. 34 del 18/07/2014, è stata deliberata la proposta di Regolamento da sottoporre al Consiglio Comunale per la disciplina Tributo Comunale per i Servizi Indivisibili (TASI) – Componente I.U.C. come da allegato sub. lettera A) alla presente deliberazione, oltre alla proposta di determinazione delle aliquote per l'anno 2014 e di individuazione dei servizi indivisibili alla cui copertura il tributo è diretto;

RITENUTO pertanto provvedere all'approvazione del Regolamento Comunale per la disciplina e l'applicazione del Tributo Comunale per i Servizi Indivisibili (TASI) – componente I.U.C., così come esposto nel testo allegato sub lett. A) al presente provvedimento;

RITENUTO inoltre, ai sensi dell'art. 1 c. 676, 677 e 678 della L. 147/2013 s.m.i., provvedere alla approvazione delle aliquote del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) – componente I.U.C. per l'anno 2014 così come di seguito dettagliate:

- **2,5 per mille** quale aliquota **per l'abitazione principale avente rendita catastale superiore ad euro 300,00 e relative pertinenze** di cui all'art. 6 commi 3 e 4 della proposta di Regolamento TASI;
- **0 per mille** quale aliquota **per l'abitazione principale avente rendita catastale inferiore o pari ad euro 300,00 e relative pertinenze** di cui all'art. 6 commi 3 e 4 della proposta di Regolamento TASI;
- **0 per mille** quale aliquota **per gli altri fabbricati** di cui all'art. 6 comma 5 della proposta di Regolamento TASI;
- **0 per mille** quale aliquota **per i fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'art. 9 comma 6 della proposta di Regolamento TASI;

- **0 per mille** quale aliquota **per le Aree edificabili** di cui all'art. 6 comma 5 della proposta di Regolamento TASI;

DATO ATTO che:

- la determinazione delle suddette aliquote è elaborata nel rispetto delle disposizioni di cui al già citato art. 1 commi 676 e 677 ed in coerenza con le aliquote precedentemente proposte per I.M.U. anno 2014;
- ai sensi dell'art. 13 comma 13 bis del DL. n.201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii. *“a decorrere dall'anno di imposta 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ... L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico”*

VISTI:

- l'art. 1 commi 639 ss. della Legge n.147/2013 s.m.i.;
- il DL. n. 16 del 6/03/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68;
- il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014 e *modificato* dall'art. 1, comma 1, D.L. 9 giugno 2014, n. 88 in corso di conversione.

VISTO l'art. 42 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce al Consiglio comunale la competenza all'approvazione dei regolamenti;

VISTO il parere favorevole dell'Organo di Revisione acquisito ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) punto 7 del D. Lgs n. 267/2000, ed allegato sub. lettera B) alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Servizio Finanziario/Tributi ai sensi dell' art. 49 1° comma del D. Lgs. n.267/2000;

CON voti favorevoli n. 6 contrari n. zero astenuti n. zero su n. 6 presenti e votanti, resi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) Richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) approvare il Regolamento per la disciplina e l'applicazione del Tributo Comunale per i Servizi Indivisibili (TASI) – componente I.U.C. nel testo composto di n. 19 articoli come da allegato sub. lettera A) alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 3) individuare, quali servizi indivisibili comunali alla cui copertura la TASI è diretta:
 - servizio viabilità e trasporto urbano
 - servizio pubblica illuminazioneprecisando che i costi dei servizi medesimi sono quelli rispettivamente quantificati al punto 3.8 dei progetti 1 e 2 del programma 6 della Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2014/2016 che sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale nel seguito della presente seduta.

4) approvare le aliquote del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) – componente I.U.C. per l'anno 2014, così come di seguito dettagliate:

- **2,5 per mille** quale aliquota **per l'abitazione principale avente rendita catastale superiore ad euro 300,00 e relative pertinenze** di cui all'art. 6 commi 3 e 4 della proposta di Regolamento TASI;
- **0 per mille** quale aliquota **per l'abitazione principale avente rendita catastale inferiore o pari ad euro 300,00 e relative pertinenze** di cui all'art. 6 commi 3 e 4 della proposta di Regolamento TASI;
- **0 per mille** quale aliquota **per gli altri fabbricati** di cui all'art. 6 comma 2 della proposta di Regolamento TASI;
- **0 per mille** quale aliquota **per i fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'art. 9 comma 6 della proposta di Regolamento TASI;
- **0 per mille** quale aliquota **per le Aree edificabili** di cui all'art. 6 comma 5 della proposta di Regolamento TASI;

dando atto che le proposte di aliquota suddette, sono state elaborate nel rispetto delle disposizioni di cui art. 1 commi 676 e 677 della Legge. 147/2013 s.m.i. ed in coerenza con le aliquote per I.M.U. anno 2014 precedentemente sottoposte alla approvazione del Consiglio Comunale.

5) approvare, per il versamento del tributo per i servizi indivisibili (TASI 2014), due rate aventi scadenza:

- **16 ottobre 2014**
- **16 dicembre 2014**

conformemente a quanto ad oggi espressamente disposto per l'anno 2014 dall'art.1 comma 688 della L. 147/2013 e s.m.i., richiamato dall'art. 11 comma 3 del regolamento per la disciplina e l'applicazione della TASI:

6) dare atto che la presente deliberazione sarà allegata al bilancio di previsione 2014 ai sensi dell'art. 172 c. 1 lett. e) del D.Lgs n. 267/2000.

7) dare atto che copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Servizio Finanziario/Tributi, al Ministero dell'economia e delle Finanze tramite il portale del federalismo fiscale, secondo le modalità di cui alla nota MEF prot. 5343 del 6 aprile 2012, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

8) dare atto, infine, che, a norma di quanto previsto dall'art. 51 comma 3 del vigente statuto comunale, il Regolamento approvato con il presente provvedimento entra in vigore, decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio informatico ed ha comunque effetto dal 01/01/2014 in virtù di quanto disposto dall'art. 14 del D.L. n. 101/2011 convertito in L. n. 214/2011 e dall'art. 53 comma 16 della legge n. 388/2000.

DOPODICHE',

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON voti favorevoli n. 6 contrari n. zero astenuti n. zero su n. 6 presenti e votanti, resi per alzata di mano,

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

La seduta prosegue.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Ravetti Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Angela Iannello

Il sottoscritto,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- Viene pubblicata il giorno 05.08.2014 all'Albo Pretorio Telematico sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo www.comune.castellazzobormida.al.it per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'Art. 124 comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267
- È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Addì, 05.08.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Angela Iannello

Il sottoscritto,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- È divenuta esecutiva il giorno decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D.Lgs 267/00.

Addì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- È stata affissa all'Albo Pretorio Telematico sul sito istituzionale dell'Ente, nelle forme previste dall'art. 32 comma 1 della legge 18/06/2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi dal 05.08.2014 al 19.08.2014 ai sensi dell'Art. 124 comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

**COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

Allegato A) alla deliberazione C.C. n. 24 del 02/08/2014

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE
DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI)
COMPONENTE IMPOSTA UNICA COMUNALE
(I.U.C.)

INDICE:

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
ART. 2 - ISTITUZIONE DEL TRIBUTO.....	3
ART. 3 - PRESUPPOSTO E FINALITA'	3
ART. 4 - SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI	3
ART. 5 - SOGGETTI PASSIVI	3
ART. 6 - IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO.....	4
ART. 7 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	4
ART. 8 - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE	5
ART. 9 - ALIQUOTE DEL TRIBUTO.....	5
ART. 10 - DETRAZIONI.....	5
ART. 11 - VERSAMENTO DEL TRIBUTO.....	5
ART. 12 - FUNZIONARIO RESPONSABILE E POTERI DEL COMUNE.....	6
ART. 13 - DICHIARAZIONE	6
ART. 14 - VERIFICHE E ACCERTAMENTI.....	6
ART. 15 - SANZIONI ED INTERESSI.....	7
ART. 16 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE	7
ART. 17 - RISCOSSIONE COATTIVA.....	8
ART. 18 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO.....	8
ART. 19 - ENTRATA IN VIGORE – EFFETTI.....	8

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del Tributo Comunale per i Servizi Indivisibili di seguito TASI nel Comune di Castellazzo Bormida (AL), in attuazione dell'art. 1 commi 639 e ss. della Legge n.147/2013 e sue successive modifiche ed integrazioni.

ART. 2 - ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

1. Nel comune di Castellazzo Bormida (AL) è istituita, a decorrere dal 01/01/2014, la TASI quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC) ai sensi dell'art. 1 comma 639 della Legge n. 147/2013.

ART. 3 - PRESUPPOSTO E FINALITA'

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 4 del presente regolamento.

ART. 4 - SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote e le detrazioni TASI saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali e, per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

ART. 5 - SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 3. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 20% mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 6 - IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo.
2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Quest'ultima è tale quando è destinata in modo effettivo e concreto a servizio o ornamento di un fabbricato, mediante un'oggettiva, durevole e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, e qualora sia espressamente dichiarata come tale nella dichiarazione del tributo.
3. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e la sua famiglia dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile.
4. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
5. Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.
6. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. In presenza di accatastamento il fabbricato è soggetto comunque all'imposta, purché sia dichiarato come ultimato.

ART. 7 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili.
2. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

ART. 8 - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

ART. 9 - ALIQUOTE DEL TRIBUTO

1. L'aliquota di base del tributo è del 1 per mille.
2. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento.
3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento.
4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013.
5. Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.
6. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.
7. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

ART. 10 - DETRAZIONI

1. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, di cui al precedente art. 8, può prevedere apposite detrazioni d'imposta come disposto dall'art.1 comma 677 L. 147/2013

ART. 11 - VERSAMENTO DEL TRIBUTO

1. La TASI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili
2. Fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 3 e 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 2 rate aventi cadenza giugno e dicembre, scadenti il giorno 16 del mese. E' consentito il pagamento della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28

ottobre di ciascun anno di imposta. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

3. Per il solo anno 2014 le scadenze di versamento sono quelle specificamente disciplinate dall'art. 1 comma 688 della L. 147/2013 e s.m.i.
4. Il versamento del tributo, in deroga al vigente regolamento comunale in materia di tributi locali - disciplina interessi compensazioni ed importi minimi, non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore ad euro 10,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

ART. 12 - FUNZIONARIO RESPONSABILE E POTERI DEL COMUNE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, il Comune designa il funzionario responsabile dell'Imposta Unica Comunale (IUC) a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale afferente le componenti dell'imposta stessa (IMU, TARI e TASI), compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. Il Comune si riserva la facoltà di nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

ART. 13 - DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione relativa alla TASI entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.

ART. 14 - VERIFICHE E ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di

gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

- c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato (*indicare da chi, in base alla struttura organizzativa dell'ente*), dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.
- d) Utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 15 - SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 14, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

ART. 16 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica alla TASI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal Decreto Legislativo 218/1997 e s.m.i.

ART. 17 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 14 comma 2, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

ART. 18 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 19 - ENTRATA IN VIGORE – EFFETTI

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 51 comma 3 del vigente Statuto Comunale, il presente Regolamento, entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Informatico della deliberazione di approvazione.
2. Il presente Regolamento avrà comunque effetto dal 01.01.2014 in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388.

MARCO ROSSI

COMMERCIALISTA

REVISORE CONTABILE

GIORNALISTA PUBBLICISTA

ALLEGATO B ALLA DELIB. C.C.N. 24, 2014

COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA	
Prot. N. <u>7325</u>	Ric. Il
19 LUG. 2014	
V.	Sett. <u>2/3</u>
Cat.	Classe Fasc.

+ 1/2

§

COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA
Provincia di Alessandria

PARERE SUL REGOLAMENTO TASI

[AI SENSI DELL'ART. 239 DEL D.LGS. 267/2000]

Il sottoscritto Dott. Rag. Marco Rossi, con studio in Genova, Via Ilva 4/2, nominato
Revisore dei Conti dell'Ente per il triennio 2012/2015;

VISTI

- a) l'art. 239 del Tuel;
- b) la L. 27.12.2013, n. 147;
- c) l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;

ESAMINATO


lo schema di regolamento predisposto dall'Ente ai fini dell'applicazione del tributo de
quo;

ESPRIME**PARERE FAVOREVOLE****IN ORDINE ALL'APPROVAZIONE**

Genova, 18 luglio 2014

Il Revisore dei Conti

Marco Rossi



10128 GENOVA - VIA ILVA 4/2

TEL. 0108609922 - FAX 0108609926 - CELL. 3359284109

WEB WWW.RAGIONERIA PUBBLICA.IT - EMAIL MARCO.ROSSI@PRAS-CONSULTING.IT - ID SKYPE PICPUS1978

C.F. BSSMRC78T07D069G - P. I. 03772880104